

Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

SERRAMENTI

E' AGEVOLABILE LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE O PORTE O LORO PARTI, DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L'ESTERNO E VERSO VANI NON RISCALDATI CHE RISPETTANO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA U (W/m^2K), RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, devono essere "esistenti" ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<https://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018⁽²⁾;

il limite massimo di spesa ammissibile è di 60.000 € per unità immobiliare⁽³⁾.

REQUISITI DELL'INTERVENTO

REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U_w) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 165110/2017"

⁽²⁾ Per le spese sostenute prima del 06.06.2013 si applica il 55% e per le spese sostenute fino al 31.12.2017 si applica il 65%

⁽³⁾ Se l'intervento è eseguito contestualmente a un altro intervento sull'involucro (coibentazione e/o schermature solari, la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

SPESE AMMISSIBILI:

- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- prestazioni professionali, comprensive della redazione dell'APE, ove richiesto.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

Scheda descrittiva dell'intervento, trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽⁴⁾ o come da dichiarazione di conformità:

- nel caso di interventi in **singole unità immobiliari**, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale scheda può essere **redatta dal singolo utente**;
- in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la scheda deve essere **sottoscritta da un tecnico abilitato**;

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:

di tipo tecnico:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato⁽⁵⁾ che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.**

Solo nel caso di interventi in **singole unità immobiliari**, l'asseverazione può essere sostituita dalla **certificazione del fornitore** (o assemblatore o installatore) **di detti elementi**, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;

- **originali della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti.**

di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute**;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/serramenti.pdf>

⁽⁴⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 e si seguano le procedure in essa riportate.